

19/03/2013 - Operatività di un intermediario estero autorizzato

Un intermediario assicurativo estero, con sede secondaria nella Repubblica di San Marino e quindi regolarmente iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, qualora intenda collocare prodotti di una impresa di assicurazione estera, già rientrante nell'elenco di cui all'articolo 31 del Regolamento n. 2007-02, deve operare intrattenendo rapporti esclusivamente con l'intermediario assicurativo sammarinese di detta impresa ovvero può collocare il rischio anche tramite l'agente assicurativo estero della medesima impresa di assicurazione?

Ai fini della risposta occorre premettere preliminarmente che l'iscrizione nel Registro sammarinese degli intermediari assicurativi e riassicurativi è condizione per poter esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in territorio sammarinese, nel rispetto delle regole stabilite dal citato Regolamento n. 2007-02, ma non legittima lo svolgimento di tale attività al di fuori dei confini sammarinesi, che soggiace, invece, alle condizioni ed alle regole dello Stato estero nel quale si intende operare.

Pertanto, nel caso in esame, l'intermediario estero iscritto può operare sulla base:

- di un incarico ricevuto direttamente dalla impresa di assicurazioni, ovvero
- di un accordo di collaborazione stipulato con un altro intermediario, anch'esso iscritto nel citato registro sammarinese, ovvero
- di un accordo di collaborazione stipulato con un intermediario estero, non iscritto nel predetto registro ma agente della predetta impresa di assicurazioni nel suo Paese purché l'attività di intermediazione assicurativa sia svolta in territorio sammarinese esclusivamente dalla sede secondaria sammarinese dell'intermediario estero iscritto nel Registro.